##### Sanzioni

###### Sanzioni regolamentari

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Articolo o normativa di riferimento | Violazione commessa | Sanzione  (€) |
| Art. 13 | *Comunicazione direttore lavori*  - Mancata comunicazione del nominativo del Direttore dei lavori o della sua variazione. | 150,00 |
| Art. 14, § 1 | *Posizionamento puntifissi*  - Posizionamento dei punti fissi e di linea del fabbricato | 250,00 |
| Art. 14,, § 2 | *Comunicazione di inizio lavori*  - Mancata comunicazione di inizio lavori soggetti a Permesso a Costruire. | 250,00 |
| Art. 14,, §3, punti a), b), c), d), e), f) e g) | *Organizzazione del cantiere*  - Mancata esposizione del cartello di cantiere o grave  incompletezza nei dati. | 100,00 |
| Art. 14,, §3, punto h) | *Vigilanza durante l’esecuzione delle opere*  - Mancata esposizione del cartello di cantiere o grave  incompletezza nei dati. | 100,00 |
| Art. 14,, §3, punto i) | *Vigilanza durante l’esecuzione delle opere*  - Mancanza di copia del titolo edilizio e dei disegni approvati/depositati, in cantiere. | 100,00 |
| Art. 14,, §3 e 4 | *Conduzione del cantiere*  - Mancato rispetto degli obblighi di corretta conduzione del cantiere al fine di evitare disturbo o situazioni di pericolo a terzi. | 150,00 |
| Art. 14,, §7 | *Obblighi di corretta conduzione del cantiere*  - Mancato rispetto degli obblighi di tutela dei manufatti attinenti ai servizi pubblici, ripristino di suolo pubblico | 150,00 |
| Art. 15 | *Comunicazione di fine*  - Ritardata presentazione della comunicazione di fine lavori. | 250,00 |
| Art. 16 | *Certificato di agibilità*  - Ritardata presentazione del Certificato di agibilità | 250,00 |
|  | *Opere da eseguirsi con procedura di urgenza*  *Mancata o tardiva comunicazione per la realizzazione di opere motivate da documentabile carattere di necessità ed urgenza, tali da mettere in pericolo l’incolumità di persone o cose* | 250,00 |
| Art. 23 | *Manutenzione decoro e sicurezza delle costruzioni*  - Mancata manutenzione dei fabbricati tale da rappresentare condizioni di scarso decoro. | 250,00 |
| Art. 28 | *Salvaguardia e formazione del verde*  - Mancata comunicazione di taglio di piante di alto fusto all’interno del centro abitato. | 100,00 |
| Articoli vari | *Ordinanze*  - Mancato rispetto delle Ordinanze nei tempi assegnati. | 250,00 |
| Articoli vari | *Ogni altra violazione al presente regolamento non indicata nei punti precedenti* da calcolare in funzione della tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive dell’intervento, da determinarsi caso per caso | Max 250,00 |

#### SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE

**Determinazione della sanzione pecuniaria prevista all’art. 167 comma 5 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.**

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza DEL d.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ed ii., il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatta salva la possibilità di richiedere l’accertamento della compatibilità paesaggistica egli interventi realizzati, ai sensi dell’art. 167 comma 4 del medesimo D.Lgs.

In tale fattispecie il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi abusivi presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

L’ammissibilità ad attivare la procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica è prevista nei seguenti casi:

* per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
* per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
* per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm).

Per le definizioni dei termini “lavori”, “superfici utili” e “volumi” si fa riferimento alla Circolare n. 33 emessa dal Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali in data 29.06.2009 prot. n. 6074.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi attraverso apposita perizia di stima.

I comuni si trovano però nella necessità di superare valutazioni puntuali, disciplinando la determinazione della sanzione pecuniaria mediante appositi criteri che diano certezza ai rapporti cittadini/comuni e, per quanto possibile, consentano di determinare la somma mediante meccanismi automatici ed oggettivi, omogenei per tutto il territorio casentinese, che evitino il ricorso a complesse procedure tecnico-amministrative di tipo discrezionale caso per caso e/o comune per comune.

E’ stata quindi predisposta una griglia di possibilità, derivante direttamente dalle casistiche di compatibilità paesaggistica contemplate dalla lettura combinata dell’art. 167 comma 4 del Codice e della citata Circolare ministeriale n. 33/2009, come di seguito riportato:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | CASI  ART. 167 C. 4 D.LGS. N. 42/2004 | SANZ. MINIMA (€) | SANZ. MEDIA (€) | SANZ. MASSIMA (€) |
| a | Per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente: | | | |
| a1 | Realizzazione di logge e balconi e/o portici rientranti nella casistica di cui al punto 2. della Circolare MIBAC n. 33/2009. | 1.000 | 1.750 | 2.500 |
|
| a2 | Realizzazione di volumi tecnici rientranti nella casistica di cui al punto 3. della Circolare MIBAC n. 33/2009. | 1.000 | 1.750 | 2.500 |
| a3 | Opere comportanti variazioni alla sagoma del fabbricato. | 750 | 1.250 | 2.000 |
| a4 | Opere comportanti variazioni ai prospetti del fabbricato. | 500 | 1.000 | 1.500 |
| a5 | Opere comportanti variazioni alle sistemazioni esterne del fabbricato (recinzioni, pavimentazioni, ecc.). | 500 | 750 | 1.000 |
| a6 | Movimenti di terra connessi all’utilizzo di aree non rientranti nel caso c. | 500 | 750 | 1.000 |
| a7 | Interventi connessi alla sistemazione di aree non rientranti nel caso a5 (recinzioni e pavimentazioni di aree non configurabili come resede di fabbricati). | 500 | 750 | 1.000 |
| a8 | Taglio di piante d’alto fusto non compreso nella casistica dell’art. 149 del D.lgs n.42/2004. | 500 | 750 | 1.000 |
| b | per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica. | 500 | 750 | 1.000 |
| c | per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. | 500 | 750 | 1.000 |
| d | Ogni altro intervento strettamente connesso all’utilizzazione di altri immobili ed aree non comportante modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, non contemplato nei casi precedenti. | Da € 500 ad € 5.000 in funzione della tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive dell’intervento, da determinarsi caso per caso. | | |

La determinazione della sanzione, contenuta nei limiti minimo e massimo previsti, sarà effettuata dalla struttura tecnica del servizio paesaggistico, supportato dalla Commissione per il Paesaggio di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 153 della L.R. n. 65/2014.

In caso di interventi che prevedano più casistiche, quando non siano funzionalmente collegati, la sanzione è applicata come sommatoria delle sanzioni attribuibili ai singoli lavori/interventi abusivi realizzati.

Le pratiche di condono edilizio pregresse presentate ai sensi della L. n. 47/85 e ss.mm. ed ii., Legge n. 724/94 e ss.mm. ed ii., nonché della L.R. n. 53/2004 e ss.mm. ed ii., ancora non perfezionate, prevedono tipologie di sanatoria più estese rispetto a quelle previste dall’attuale art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ed ii.

Pertanto, per tale fattispecie, sono mantenute le modalità di determinazione dell’indennità risarcitoria a suo tempo stabilita con le seguenti deliberazioni/atti dei singoli comuni, riferite alle tipologie di sanatoria (1, 2, 3, 4 ,5 ,6 e 7) dettate dalla Legge n. 47/85 e s.m.i:

|  |  |
| --- | --- |
| Comune di Bibbiena | Tit. 5 del R.E. (modificato con del. n. 23/CC del 23 del 22.04.2008) |
| Comune di Chitignano | del. n. 17/CC del 25.06.1998 |
| Comune di Chiusi della Verna | del. n. 5/CC del 18.02.1998 |
| Comune di Castel Focognano | del. n. 132/GC del 17.04.1998 |
| Comune di Castel San Niccolò | del. n. 30/GC del 09.03.1998 |
| Comune di Montemignaio | del. n. 18/GC del 18.02.1998 |
| Comune di Ortignano Raggiolo | del. n. \_\_\_/GC del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Comune di Poppi | del. n. 84/GC del 30.06.1997 |
| Comune di Pratovecchio Stia |  |
| ex Comune di Pratovecchio | del. n. 45/GC del 12.05.1998 |
| ex Comune di Stia | del. n. \_\_\_/GC del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Comune di Talla | del. n. 19/GC del 16.04.1998 |